

**REGIONE SICILIANA**



**CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA**

D.P.R.S. n. 147 del 23 maggio 1997

***S T A T U T O***

-----§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§-----

## **CONSORZIO DI BONIFICA N. 11 MESSINA**

### **CAPO 1**

#### **NATURA GIURIDICA, SEDE, FINI, COMPENSORIO, PERIMETRO**

##### **Art. 1 - Natura giuridica, sede**

Il Consorzio di Bonifica n. 11 Messina, costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 147 del 23 maggio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 6 settembre 1997 che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 45/1995 sull'intero territorio delimitato con Decreto del Presidente della Regione n. 32 dell'8 febbraio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 20 aprile 1996, pari a Kmq. 3000,07 tutti ricadenti nella Provincia di Messina è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5, 4° comma, legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ha sede in Messina, Via Camiciotti n. 8.

##### **Art. 2 - Finalita', funzioni istituzionali e compiti**

Ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 45/1995 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della l.r. n. 45/1995 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995, nonché i compiti di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 45/1995 e cioè :

- 1) la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
- 2) la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
- 3) la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1995;
- 4) la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7 l.r. n. 45/1995);
- 5) l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3);
- 6) la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati all'art. 10 della l.r. n. 45/1995;
- 7) la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
- 8) la elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
- 9) la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
- 10) la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
- 11) le attività di progettazione di cui all'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21, per le opere pubbliche di competenze regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive integrazioni e modificazioni;

12) la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;

13) eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.

### **Art. 3 - Comprensorio**

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha 63.076, ricadenti tutti nella Provincia di Messina, nei Comuni di:

	Superficie	
1) Alcara Li Fusi	Ha	6.236
2) Barcellona P.G.	“	Ha 475
3) Caronia	“	Ha 7.256
4) Castoreale	“	Ha 508
5) Cesarò	“	Ha 602
6) Condrò	“	Ha 833
7) Floresta	“	Ha 345
8) Francavilla di Sicilia	“	Ha 4.768
9) Gaggi	“	Ha 272
10) Galati Mamertino	“	Ha 1.744
11) Graniti	“	Ha 767
12) Gualtieri Sicaminò	“	Ha 1.296
13) Librizzi	“	Ha 935
14) Longi	“	Ha 1.452
15) Malvagna	“	Ha 684
16) Merì	“	Ha 107
17) Milazzo	“	Ha 70
18) Militello Rosmarino	“	Ha 2.611
19) Mistretta	“	Ha 4.385
20) Moio Alcantara	“	Ha 646
21) Mongiuffi Melia	“	Ha 538
22) Montalbano Elicona	“	Ha 1.212
23) Motta Camastra	“	Ha 1.070
24) Novara di Sicilia	“	Ha 2.240
25) Pace del Mela	“	Ha 172
26) Roccella Valdemone	“	Ha 3.564
27) S. Filippo del Mela	“	Ha 414
28) S. Fratello	“	Ha 2.063
29) S. Marco D'Alunzio	“	Ha 867
30) S. Piero Patti	“	Ha 870
31) S. Salvatore di Fitalia	“	Ha 472
32) S. Domenica Vittoria	“	Ha 1.745
33) S. Agata Militello	“	Ha 1.588
34) S. Lucia del Mela	“	Ha 9.039
35) S. Stefano di Camastra	“	Ha 643
36) Tripi	“	Ha 47

Totale Ha 63.076

#### **Art. 4 - Perimetro del comprensorio**

Il Comprensorio del Consorzio è costituito da diverse aree, individuate con le lettere da “A” a “P”, ricadenti all’interno del territorio delimitato.

Pertanto di seguito si riporta il contorno di ciascuna area percorsa in senso orario a partire dall’estremo confine Nord della stessa.

#### **Area “A”**

#### **BACINO DEI TORRENTI LAVILLA’ - ROMEI - CARONIA IN TERRITORIO COMUNALE DI MISTRETTA E CARONIA.**

**NORD:** (da Ovest verso Est) da C. Antina sino alla S.S. 113 in corrispondenza del Km. 143,9 sino al greto del T.te Baronia a monte del ponte sulla stessa strada statale a seguire verso ovest per le loc. C.da Fiumara, S. Todaro.

**EST:** Periferia lato ovest del centro abitato di Caronia a seguire lungo la S.P. Caronia-Capizzi per le località C.da Caldenazza, Castagna, Rocca Grottazzi, Impallacionada, C. Scaratore, Pizzo Castellano, Pizzo della Menta, Pizzo della Rovula sino a Pizzo Fau sul confine tra Caronia e Capizzi.

**SUD:** Da Pizzo Fau lungo il confine Sud, verso Ovest del Territorio del Comune di Caronia, sino a Pizzo Bivio e da qui a seguire lungo il confine Sud-Ovest del territorio del Comune di Mistretta sino a Q. 1100.

**OVEST:** Da Q. 1.100 verso Nord per Punta Marcarazzo e M.ti Castello a Q. 1566 s.l.m. e da qui a seguire verso Serra Merlo in corrispondenza con la S.S. 117 e per le falde della C.da Monaca fino C.zo Marturello e in direzione Nord verso C. Ruzzolacane, P.zo Catarinella, S.S. 117 a Q. 997, tiro a segno, S. Croce di Mistretta, Km. 15 della S.S.117 C. Passatello, greto del Torrente Lavilla, C. Mezzana, greto del T.te Romei, C. Tita, abbazia sino a P.la Calcari a Q. 780 s.l.m. coincidente con l’incrocio dei confini di Caronia con S. Stefano Camastra e Mistretta;  
da P.la Calcari a rientrare verso Sud – Ovest sino a M.te Trefinaidi a Q. 1.166 e da qui andando verso Nord per le Q. 1.108, 987, 878, 808, 783, di C.da Crocitti e a seguire verso Nord per M.te Pagano, Crinale di Pietra di Mastrorocco, C.zo Pagliaroto, C. Volpe, C. Antina.

#### **AREA “B”**

#### **BACINO DEL TORRENTE ORTORA IN TERRITORIO COMUNALE DI S. STEFANO CAMASTRA.**

**NORD:** S.S. 113 da Contrada Aria a Contrada Abbate.

**EST:** Contrada Abbate a Serra Qeuta; Santo Stefano Vecchio; Santa Croce di Santo Stefano.

**SUD :** Da S. Croce di Santo Stefano a Case Settari e lungo il crinale sino a Q. 535 s.l.m..

**OVEST:** Da Q. 535 verso le Case Sottosanti, le Case Marullo, Madonna delle Grazie, Case Aria sulla S.S. 113.

## AREA (C)

**BACINO DEI TORRENTI INGANNO, ROSMARINO, S. PIETRO IN TERRITORIO COMUNALE DI: S. FRATELLO - S. AGATA MILITELLO - MILITELLO ROSMARINO - TORRENOVA - S. MARCO D'ALUNZIO - LONGI - CESARO - ALCARA LI FUSI - GALATI MAMERTINO.**

**NORD:** Dal greto del T.te Inganno in corrispondenza del ponte sulla SS.113 nei pressi del Km.125, in direzione Sud-Est attraverso le località Sprazzi, Cangemi, Iria, C.da Girina sino a M.te Fulci a Q. 879 s.l.m.; da qui in direzione Nord-Est verso la località S. Pietro sino a C.zo Picasi, a seguire verso Nord per S. Giorgio M.te Scuzzi a scendere lungo il crinale verso Nord sino alla base del Ponte della S.S. 113 sul T.te Rosmarino e da qui sino alla Contrada Bicurca a Q. 190 s.l.m..

**NORD-EST:** Da C.da Bicurca verso Sud-Est per Serra della Croce, Serra Mazzusa, P.la Lampedusa, C.da Canale, C.da Citarulla a Q. 1.100 s.l.m. e da qui in direzione da Ovest verso Est sino all'incrocio tra i confini dei Comuni di S. Marco D'Alunzio, Alcara Li Fusi e Longi; da tale incrocio verso Sud Est per Rocca che Parla a Q.1352 s.l.m. ed a seguire Rocche del Crasto sino al Bivio Soprano, da qui verso Est alla località Crocetta e quindi a scendere verso il Vallone Ferraro che si trova al confine Nord-Ovest dal sottobacino S. Pietro, sino al greto del T.te S. Pietro in corrispondenza Q. 650 s.l.m., da qui procedendo di nuovo verso Sud-Est attraverso le Q. 816, 963, sino a S.ra Corona a Q. 1240 a seguire verso P.la Lastra sino alle Macchie Cognuso in corrispondenza del confine Sud di Galati Mamertino.

**SUD-EST:** Da Macchie Cagnuso procedendo verso Ovest/Sud-Ovest lungo i confini comunali di Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, sino al Lago Bivieri e da qui attraverso Piano Basile e S.ra Intagli, verso Monte Soru, a Q. 1147 s.l.m. e a seguire verso P.la Calacudera, Schiena Boara sino P.zo degli Angeli a Q. 1623 s.l.m..

**OVEST:** Da Pizzo degli Angeli verso Nord-Ovest per le località di P.la Sant'Andrea, Pizzo Tre Monti a Q. 1522 s.l.m., C.da Visco, Case della Forestale Monte Fossa del Lupo a Q. 1309 s.l. m., km. 23,500 sulla S.P. S. Fratello - S. Teodoro, km. 22,000 sulla stessa strada, km. 21 sulla stessa strada, Passo dei Tre all'incrocio tra la stessa S.P. e la Mulattiera per C.da Abbarone e da qui sempre a seguire la stessa S.P. 289 sino alla periferia Nord del Comune di S. Fratello e a seguire lungo il Crinale attraverso le Case Malaspina, C.da S. Anna, verso il ponte sul T.te Inganno della S.S.113.

#### **AREA (D)**

##### **BACINO DEL TORRENTE PAGLIAZZO IN TERRITORIO COMUNALE DI S. SALVATORE DI FITALIA.**

**NORD:** Dal greto del Torrente Pagliazzo in corrispondenza della strada rotabile che corre in destra del Fiume Fitalia Galati Mamertino – Zappulla verso Est sino alla periferia Nord del centro abitato del Comune di S. Salvatore di Fitalia.

**EST:** Dal curvone Nord della S.P. S. Salvatore di Fitalia – Galati Mamertino – Tortorici lungo la stessa strada sino alla loc. S. Antonio Q. 648.

**SUD:** Dalla S.P. verso Est alla C.da Vito.

**OVEST:** Da C.da S. Vito a seguire verso Nord – Ovest attraverso le Q. 421, 312, e da qui sino al greto del T.te Pagliazzo sulla nuova strada Galati Mamertino – Zappulla.

#### **AREA (E)**

##### **BACINO DEL TORRENTE FIUMETTO IN TERRITORIO COMUNALE DI S. SALVATORE DI FITALIA – GALATI MAMERTINO.**

**NORD:** (Da Ovest verso Est) Dal greto del Torrente Fiumetto in corrispondenza dalla confluenza di questo con il Fiume Fitalia, verso la loc. Annunziata, Grazia, e Falde della Ciappe a Q. 885 s.l.m..

**EST:** Da Serro delle Ciappe a Portella S. Domenica e da qui a seguire verso Sud lungo il confine comunale tra Galati Mamertino e Tortorici sino a Pizzo Risigna Q. 1154.

**SUD-OVEST:** A seguire da Pizzo Risina verso Nord-Ovest per S. Iacopo, centro abitato di Galati Mamertino e il crinale che da P.zo Scali conduce alla C.da Paratore e a chiudere sul greto del T.te Fiumetto.

#### **AREA (F)**

##### **BACINO DEL TORRENTE TIMETO IN TERRITORIO COMUNALE DI LIBRIZZI E PATTI.**

**NORD:** Colla M. Spinello, C.da Scarpiglia, Scarpiglia.

**EST:** Falde del Pizzo Colla, Tesoriero, Valdoria.

**SUD:** Villa Scaglione, Villa Milano.

**OVEST:** C.da S. Venera, Nasidi, Villa Bianca, Colla.

## **AREA (G)**

### **BACINO DEL TORRENTE MAZZARÀ RICADENTE NEI COMUNI DI TRIPI E DI NOVARA DI SICILIA.**

**NORD:** Monte Calderone, Poggio Campi, S. Basilio, S. Ugo, Monte S. Croce, Rocca Leone, Rocca Novara.

**EST:** Portella Pertusa, P.lla Mandrassi, Monte Bonavita.

**SUD:** A seguire da Portella Mandassi sino a Monte Paulera il confine del territorio comunale di Novara di Sicilia.

**OVEST:** A seguire da Monte Paulera a Monte Calderone il confine del territorio comunale di Novara di Sicilia.

## **AREA (H)**

### **BACINO DEL TORRENTE PATRÌ IN TERRITORIO COMUNALE DI FONDACHELLI FANTINA E NOVARA DI SICILIA.**

**NORD:** Portella Pertusa, S. Martino, Racchia.

**EST:** Vallone Bocca di Cane, a seguire da qui lungo il confine del territorio di Fondachelli Fantina verso Sud sino a Portella Tre Fontane.

**SUD:** A seguire da Portella Tre Fontane lungo il confine comunale del Territorio comunale di Fondachelli Fantina verso Monte Pomaro.

**OVEST:** A seguire da Monte Pomaro lungo il confine del territorio del Comune di Fondachelli Fantina sino a Portella Pertusa.

## AREA (I)

**BACINI DEI TORRENTI MELA, CORRIOLO, MUTO, NEI TERRITORI COMUNALI DI CASTROREALE, BARCELLONA P.G., MERI', MILAZZO, S. FILIPPO DEL MELA, PACE DEL MELA, CONDRÒ, GUALTIERI SICAMINÒ, S. LUCIA DEL MELA.**

(L'Area I si descrive seguendo i confini a partire dal punto più a Nord in senso orario).

**NORD:** Marina Lanza, Fontanelle, S. Domenico, Serro Tondo, Draghe, Monaci, Pace del Mela, Menabove, Radace, Zifronte, Pirrera.

**EST:** A seguire da Pirrera verso Sud C.da Penna, S. Pier Niceto, Serbatoio S. Marco, Petrazzi, Zullarino, Perda Romiti, Pizzo Salice, Acqua Ferriaci, M. Manusera, Ula Magiotta, M. Ros-simanno, Pizzo Mortaretti, Ula Salagone.

**SUD:** (Tutto il confine dell'area I si svolge lungo i confini territoriali con i Comuni di Fiumedenisi, Mandanici, Pagliara, Fulci):

Portella Femminamorta, Pizzo Spilingeri, Acquamenta, Pizzo Riposto, Pizzo Acquabianca, Pizzo Acquabianca, Pizzo Cipolla, Sella Fanni, Pizzo Mualio, Pizzo Battedda.

**OVEST:** Segue il confine del territorio di Castoreale da Pizzo Butteddu a Monte Fossazza; da Monte Fossazza a seguire M. Pizzicari Castello Marzi, Pietra Rossa, Colle del Re, Piano Miglioso, Pizzo Tripodo, Serra di Spadolell, Pizzo Lando, Monte Lanzaria, S. Giuseppe, Meri, Granadari, Pezza del Pioppo.

**NORD:** Da Pezza del Pioppo a seguire sul confine Nord dell'area I da Ovest verso Est località Castellini Belvedere, Rugolazzo, S. Filippo del Mela, Principato, Masseria, Bocca di Fiume, Marina Lanza.



## AREA (L)

**BACINI DEI TORRENTI FAGOSCURO, ROCCELLA, FORTINO, AREA IRRIGUA DI PIANO MOIO NEI TERRITORI COMUNALI DI MONTALBANO, S. DOMENICA VITTORIA, MALVAGNA, FLORESTA, MOIO ALCANTARA, ROCCELLA VALDEMONNE.**

**NORD:** Da quota 1309 di C.da Polverello verso Rocca La Cava e a seguire verso Est M.te Castello, C.da Piana Cella, Colle di Barrie, Monte Roccaincavalcata, sino a Portella Calcagna.

**EST:** Da P.la Calcagna verso Sud per Monte Fontana Scavi (Q. 1237) e da qui attraverso le quote 1150, 1208, 1238, sino a Monte Cerreto (Q. 1288) e a seguire per P.la Croce Mancina; Cima del Monte Croce Mancina; Pizzo Petrolo, Serro Faita; Serro Ambrogio; P.la Giardina; P.la di Castellazzo; P.la Trovato; Serro La Castagna; C.da Manganelli; a sfiorare i tornanti della S.P. Malvagna Moio Alcantara, Cima di Moio; attraverso la Contrada Scaruta verso le falde Monte Castelluzzo a quota di circa 550 s.l.m. periferia est della Valle di Moio Alcantara sino al greto del Fiume Alcantara (confine tra la Provincia di Messina e la Provincia di Catania).

**SUD:** A seguire verso Ovest il confine delle due Province in corrispondenza della Piana di Moio Alcantara sino al Curvone di Mezzacosta della Strada Moio Alcantara/Roccella Valdemone in corrispondenza dell'estremo Ovest della stessa Piana; a seguire da qui, ora a tornare verso Est la falde del Monte di Passo Moio a quota sulla iso 540 s.l.m. e qui attraverso le quote di 580, Q. 589, Q. 599, sino a Q. 721 di M.te Guaddarone e a tornare verso Sud passando per la cima di Monte Passo Moio a Q. 686 e a scendere sino al curvone sulla strada Moio Alcantara/Roccella Valdemone in corrispondenza del greto Fiume Alcantara coincidente col citato estremo Ovest della Piana di Moio; a seguire sempre verso Ovest lungo il Fiume Alcantara per m. 590 e da qui attraverso Contrada Bardella sino alla contrada Germana a Q. 936 e da qui a scendere di nuovo verso il fiume Alcantara attraverso la Q. 826, sino alla C.da Amata.

**OVEST:** A seguire da Sud verso Nord attraverso la Contrada Iuncarà, Contrada Fagotta, Pizzo di Poggio Rotondo a Q. 1200; e da qui lungo il confine tra le Province di Messina e Catania per circa km. 3,75 sino alla Serra di Purrillo e da qui sempre verso Nord attraverso le Q. 1390, 1336, 1382, 1411, 1379, 1416, 1414, 1390, 1376, 1354, 1264, di P.la dello Zoppo e da qui a chiudere l'area sino a Q. 1309 di C.da Polverello in prossimità delle case Ponticelli.

## **AREA (M)**

### **BACINO DEI TORRENTI S. PAOLO E TORRENTE ZAVIANNI IN TERRITORIO COMUNALE DI FRANCAVILLA DI SICILIA.**

**NORD:** Sullo spartiacque tra il V.te Tirrenico e quello della Valle dell'Alcantara da Ovest verso Est a partire da Monte Cereto verso la cresta di Rocca Lepre a seguire P.gio Primavera a Q. 1107 e quindi Monte Paulera, Monte Donavedao, L.tà Malocugno, Monte Tre Finaiti, fino a P.la Mandrazzi.

**EST:** Da Nord verso Sud sullo spartiacque da P.la Mandrazzi a Monte Pomaro e attraverso la C.da Monastero sino al T.te Zavianni in corrispondenza della congiungente B.go Bucceri con Borgo Schisina; dal greto del T.te Zavianni alla cresta del C.le Malfitano e da qui verso Monte S. Giovanni e lungo il crinale che da Monte S. Giovanni scende verso il fiume S. Paolo attraversando a valle di Roca Badia (a 600 mt. a valle del Ponte S. Paolo) verso la cima di Monte Olga.

**SUD:** (Da Est verso Ovest) da Monte Olga a Santa Maria La Scala.

**OVEST:** (Da Sud verso Nord) da S. Maria La Scala attraverso la Vallata Malamogliera sino a Serro Pidda e da qui sino a Pizzo Daniela a Q. 1176 e a seguire verso nord Pizzo Spina, P.la Malpertuso sino a P.la Croce Martina e di nuovo Monte Cereto.

## AREA (N)

### AREA IRRIGUA S. PAOLO CON APPENDICE IN TERRITORIO COMUNALE DI FRANCAVILLA DI SICILIA.

**NORD:** (Da Ovest verso Est) dal serbatoio il confine Nord è costituito dall'isoipsia 350 s.l.m..

**EST:** (Da Nord verso Sud) il confine è costituito dalla linea di confine del greto demaniale del fiume S. Paolo.

**SUD:** (Da Est verso Ovest) dal greto del fiume San Paolo in corrispondenza della Q. 270 s.l.m. verso la S.S. 185 di Sella Mandrazzi alla periferia dell'estremo Sud – Est di Francavilla; a seguire il confine del centro abitato di Francavilla sino all'estremo Sud Ovest di Francavilla; da qui a seguire verso Sud-Est lungo la strada di Castiglione di Sicilia per m. 1250.

**OVEST:** (Da Sud verso Nord) dalla pendice di Monte Cucco sulla strada di Castiglione di Sicilia a Q. 350 s.l.m. lungo la isoipsia m. 350 s.l.m. sino all'incrocio tra ferrovia dello Stato per Randazzo e la S.S.185; da qui lungo la S.S. per m. 780 e quindi a ricongiungersi con il Serbatoio di accumulo in testa all'intero impianto irriguo.

Appendice dell'area irrigua del fiume S. Paolo:

L'appendice di che trattasi si trova in sinistra del Torrente Zavianni ed a sinistra dello stesso fiume S. Paolo in corrispondenza della confluenza del Torrente Zavianni con il fiume S. Paolo.

**NORD-EST:** dalle case Cardà lungo la isoipsia di m. 300 s.l.m. sulla pendice della contrada Ombra per ml. 850.

**SUD-OVEST:** da Q. 298,7 della nomata pendice lungo il confine demaniale del Torrente Zavianni ed il fiume S. Paolo da Sud verso Nord sino a ricongiungersi con la contrada Cardà nel suo punto estremo Nord.

## **AREA (O)**

### **BACINO DEL TORRENTE ZANGALE IN TERRITORIO COMUNALE DI MOTTA CAMASTRA.**

**NORD:** (Da Ovest verso Est) dall'incrocio sulla località Montagna (vicino Pizzo Pinto) tra i confini dei Comuni di Francavilla di Sicilia, Fondachelli Fantina ed Antillo, verso Sud-Est lungo lo spartiacque sino alla località Valanghe Lanzo.

**EST:** (Da Nord verso Sud) da Valanghe Lanza a Pizzo Cassanida e da qui verso Sud attraverso la C.da Pubblico, Monte Zia sino a Monte Selmo.

**SUD:** (Da Est verso Ovest) da M.te Selmo attraverso il centro abitato di Motta Camastra sino al greto del Torrente Zangale a 70 m. a Valle dell'incrocio tra questo ultimo e la Ferrovia.

**OVEST:** (Da Sud verso Nord) dal greto del Torrente Zangale per Monte S. Giovanni, Monte Mazzacaglione, Monte Pandolfo Q. 1092, Sorgente Zangale e ritorno all'incrocio dei tre Comuni sopracitati.

## **AREA (P)**

### **BACINO DEL TORRENTE PETROLO NEI TERRITORI COMUNALI DI GRANITI - GAGGI - MONGIUFFI MELIA.**

**NORD:** (Ovest verso Est) Monte Mongivacche Q. 1188 a P.la del Vento.

**EST:** (Da Nord verso Sud) da P.la del Vento a P.la Carraia, P.zzo Nature Q. 1007 a Monte Quarararo, Larderia, Serro di Sorvia da qui a seguire sul confine comunale di Graniti.

**SUD:** (Da Est verso Ovest) da M.te Guardia verso Sud sino M.te Guardia e lungo la Costa Arancio sino all'incrocio tra la S.S. 185 e la Ferrovia, a nord del centro abitato del Comune di Gaggi sino al greto del Torrente Petrolo.

**OVEST:** (Da Sud verso Nord) dal greto del T.te Petrolo verso la contrada di Postalone, C.da Favara e da qui verso Nord-Ovest sino alla Q. di m. 575 in corrispondenza dal confine comunale lato Ovest di Graniti, da qui lungo lo stesso confine comunale che passa per M.te Velluto, M.te Pietrerosse sino a tornare M.te Mongivacche.

## **CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO**

### **Art. 5 - Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- n. 9 membri eletti nel suo seno dall'assemblea elettorale, costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della l.r. n. 45/1995 che godono dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi;
- n.1 membro di diritto in rappresentanza della Provincia Regionale su cui insiste il Consorzio.

Ai fini della nomina del rappresentante della Provincia, il Consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data di svolgimento della prima riunione del Consiglio di amministrazione almeno venti giorni prima.

In caso di ritardo della nomina del rappresentante della Provincia Regionale, il Consiglio di amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.

Fino alla nomina del rappresentante della Provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art.1 della l.r. n. 11 maggio 1993, n. 15.

### **Art. 7 - Competenze del Consiglio di amministrazione**

Spettano al Consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla l.r. n. 45/1995 e dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente;
- b) deliberare sullo Statuto;
- c) deliberare sui regolamenti nonché in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente;
- d) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza;
- e) deliberare sulle fasce di contribuenza;
- f) deliberare sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) deliberare il bilancio di previsione e sue variazioni;
- h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale;
- i) predisporre il piano generale degli interventi di bonifica;
- l) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- n) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese;
- o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni;
- p) convocare l'Assemblea elettorale;
- q) deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonché sull'assunzione di finanziamenti istituzionali;

- r) deliberare in materia di appalti di opere e forniture;
- s) formulare le proposte di cui ai punti 7), 8) e 9) dell'art. 2 del presente Statuto;
- t) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività riveste interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del Consorzio e sui relativi atti di concertazione;
- v) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria;
- w) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante;
- k) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- z) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del Consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti.

### **Art. 8 - Convocazione del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare e quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 20.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviato non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del Consiglio di amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

### **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera e).

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) controlla l'amministrazione consorziale;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
- e) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- f) delibera, in caso d'urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo favorevole del Direttore, sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, escluse quelle concernenti la decadenza delle cariche ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a), b), c), d) e e) dell'art. 21 della legge regionale n. 45/1995 e l'approvazione e modificazione dello statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini d'urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

(Articolo così sostituito con deliberazione n. 32 del 17/9/2008 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, di attuazione della deliberazione n. 168 del 22/23 luglio 2008 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, con la quale è stato dato "parere favorevole allo schema di Decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana – approvato con D.P. Reg. n. 377 del 17/11/1997 -, nei termini indicati nell'allegato 1 accluso alla nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste prot. n. 69737 del 22/7/2008, costituente allegato "A" alla presente deliberazione". Il testo dell'art. 9 precedente alla modifica era il seguente:

**“Art. 9 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo Statuto, ed in particolare:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza comportante assunzione di obbligazioni;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende all'attività dell'amministrazione consorziale e predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione;
- e) sovrintende alla regolare conservazione e gestione del patrimonio consorziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alla formazione degli inventari dei beni dell'ente;
- f) predispone lo schema del bilancio preventivo e la relazione illustrativa, e presenta il conto consuntivo con relative note illustrative;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture ove previsto dalla normativa vigente in materia;
- l) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- m) delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata e con il voto consultivo del Direttore, sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza dalla carica ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 21 della l.r. n. 45/1995 e l'approvazione e modificazione dello Statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.”).

**Art. 10 - Vice-presidente**

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

**Art. 11 - Indennità**

Al Presidente ed al Vice-presidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 15/1993.

**Art. 12 - Validità adunanze**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

**Art. 13 - Segreteria organi consorziali**

L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore, o in sua assenza da altro funzionario incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

#### **Art. 14 - Il Direttore**

Il Direttore oltre a tutte le funzioni indicate nel piano di organizzazione variabile dell'Ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'amministrazione.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

#### **Art. 15 - Astensione**

Il Componente del Consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta, ferme restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

#### **Art. 16 - Votazioni**

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

#### **Art. 17 - Verbali adunanze**

Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelle ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

#### **Art. 18 - Pubblicazioni e deliberazioni**

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'ambito del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.



Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l.r. n. 30 aprile 1991 n. 10.

### **Art. 19 - Copia deliberazioni**

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime nonché degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi redatto giusta la l.r. n. 30 aprile 1991 n. 10.

### **Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti - costituzione, funzioni, durata**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 della l.r. n. 45/1995 e nel rispetto della l.r. 20/giugno 1997 n. 19.

Non possono essere chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) i falliti per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
- i) i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica tre anni.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni e sul rendiconto consuntivo;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle adunanze del Consiglio.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art.8.

### **CAPO III ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 21 - Sistema elettorale**

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della l.r. n. 45/1995 e cioè:

1) I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo.

Le fasce sono così determinate:

- a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
- b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
- c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

Il Consiglio con atto deliberativo individua le predette fasce.

2) Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

3) Ogni fascia elegge un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione.

4) Il voto è espresso personalmente, salvo la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, di delega con firma autentica conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.

5) Per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8, cc. 1° e 2°, n.7 e all'art. 10 della l.r. 20 marzo 1951 n. 29.

6) Si applicano, ai fini dell'elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2, 4, 4bis, 4ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55.

#### **Art. 22 - Procedimento elettorale**

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione sono indette dal Presidente entro i 60 giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

#### **Art. 23 - Esercizio del diritto di voto**

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della l.r. n. 45/1995, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il 30° giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale.

Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art. 21 (sistema elettorale).

#### **Art. 24 - Formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto**

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
- la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
- la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

#### **Art. 25 - Pubblicazione dell'elenco**

La deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicato oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

#### **Art. 26 - Reclami contro l'elenco**

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzate al Consiglio di amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.

Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A.R..

Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 22 e 23, il Consiglio di amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

#### **Art. 27 - Operazioni di voto e sezioni elettorali**

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle 36 Sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile, e cioè:

- 1) Alcara Li Fusi
- 2) Barcellona P.G.
- 3) Caronia
- 4) Castoreale
- 5) Cesarò
- 6) Condrò
- 7) Floresta
- 8) Francavilla di Sicilia
- 9) Gaggi

- 10) Galati Mamertino
- 11) Graniti
- 12) Gualtieri Sicaminò
- 13) Librizzi
- 14) Longi
- 15) Malvagna
- 16) Merì
- 17) Milazzo
- 18) Militello Rosmarino
- 19) Mistretta
- 20) Moio Alcantara
- 21) Mongiuffi Melia
- 22) Montalbano Elicona
- 23) Motta Camastra
- 24) Novara di Sicilia
- 25) Pace del Mela
- 26) Roccella Valdemone
- 27) S. Filippo del Mela
- 28) S. Fratello
- 29) S. Marco D'Alunzio
- 30) S. Piero Patti
- 31) S. Salvatore di Fitalia
- 32) S. Domenica Vittoria
- 33) S. Agata Militello
- 34) S. Lucia del Mela
- 35) S. Stefano di Camastra
- 36) Tripi

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 28 - Pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti**

Il Consiglio di amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffragi ottenuti.

La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste il quale, ai sensi dell'art. 15 l.r. n. 45/95, esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.

Non possono ricoprire contemporaneamente carica di Consigliere di amministrazione del Consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

#### **Art. 29 - Ineleggibilità**

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere di amministrazione del Consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:

- 1) i soggetti di cui alla l.r. n. 29/1957 art. 10, nonché art. 8 c. 1° e art. 8 c. 2° punto 7;
- 2) i componenti dei Comitati regionali di controllo;
- 3) i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 15 della l.r. 19 marzo 1990 n. 55;
- 4) i minori anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- 5) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- 6) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- 7) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- 8) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- 9) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- 10) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- 11) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- 12) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- 13) i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

### **Art. 30 - Regolamento elettorale**

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il "Regolamento per la elezione dei consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica della Sicilia".

Tale regolamento, redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.

Il regolamento elettorale adottato dal Consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

### **Art. 31 - Insediamento del Consiglio**

L'Amministrazione consortile uscente, avuta conoscenza del provvedimento assessorile di proclamazione degli eletti di cui all'art. 28 del presente Statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza di cui sopra agli interessati l'elezione a componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.

Tale seduta dovrà tenersi entro il trentesimo giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'articolo 6, successivo all'invio della predetta lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In questa prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente.

### **Art. 32 - Accettazione cariche**

L'elezione a Consigliere di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A.R. al Consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art. 31.

Il Presidente ed il Vice-presidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente e di Vicepresidente, il Consiglio procede a nuova elezione.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei Consiglieri, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

### **Art. 33 - Durata cariche**

I Consiglieri di Amministrazione del Consorzio durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.

Il Presidente non è riconfermabile.

### **Art. 34 - Scadenze cariche**

I componenti del Consiglio di amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neo eletti. Dal momento dell'elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il Consiglio di amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

### **Art. 35 - Cessazione cariche**

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio ex art. 20, c .2, lett. c) della l.r. n. 45/1995, la cessazione della carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.29;
- annullamento dell'elezione;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- per mancata partecipazione al Consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.

Il Consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione della carica, ne dà comunicazione all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

### **Art. 36 - Vacanza delle cariche**

Oltre che nel caso previsto dall'art.32 ultimo comma, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste procede alla surroga dei Consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art. 28 del presente Statuto.

I Consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i Consiglieri sostituiti.

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione.

La revoca e le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza del Vice-presidente.

Allorché si verifica tale evenienza il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di Consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 28 e successivamente il numero dei componenti del Consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art. 6, dovrà essere convocata l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22, primo comma.

## **CAPO IV AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 37 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di bilancio approvato ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 45/1995, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo di controllo il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.

In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese di esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

### **Art. 38 - Servizio di tesoreria**

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

### **Art. 39 - Piano di classifica**

Il piano di classifica, ai fini del riparto della contribuenza di cui all'art. 40, viene predisposto e deliberato dal Consiglio di amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica.

Il piano di classifica, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della l.r. n. 45/1995, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, c. 4, della l.r. n. 45/1995.

Gli interessati possono inoltrare all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste ricorso avverso il piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa.

### **Art. 40 - Riparto della contribuenza**

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

## **Art. 41 - Riscossione dei contributi**

I Consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art. 40 secondo le norme ed i privilegi di cui all'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore, il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso previsto a norma di legge.

## **CAPO IV BIS INDIRIZZO CONTROLLO E GESTIONE**

(Capo inserito con deliberazione n. 32 del 17/9/2008 del Consorzio di Bonifica 11 Messina, rettificata con deliberazione n. 42 del 12/11/2008, di attuazione della deliberazione n. 168 del 22/23 luglio 2008 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, con la quale è stato dato "parere favorevole allo schema di Decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana – approvato con D.P. Reg. n. 377 del 17/11/1997 -, nei termini indicati nell'allegato 1 accluso alla nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste prot. n. 69737 del 22/7/2008, costituente allegato "A" alla presente deliberazione").

## **Art. 41 bis - Funzioni e responsabilità**

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Essi sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.

## **Art. 41 ter - Dirigenza**

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti e/o quadri di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti e/o quadri tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statuari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente e/o quadro, i compiti di cui al precedente comma lettera a), e) ed f).



Il Direttore, in caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente attua i provvedimenti necessari a minor nocumento dell'Ente rientranti fra le competenze del Presidente con esclusione di quelle di cui all'art. 9) lettera f)".

## **CAPO V NORME FINANZIARIE E FINALI**

### **Art. 42 - Potere impositivo**

Per l'adempimento dei fini istituzionali il Consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 ed 11 del R.D. n. 215/1933 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.

Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art. 39.

### **Art. 43 - Cooperazione con altri enti**

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il Consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

### **Art. 44 - Regolamento di contabilità**

Il sistema contabile del Consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità ed alla finanza pubblica.

### **Art. 45 - Gestione dei servizi**

Il Consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.

I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.

La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

### **Art. 46 - Potere regolamentare**

Il Consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica di cui al regolamento approvato con R.D.L. n. 386/1904 e alle disposizioni dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

### **Art. 47 - Approvazione Statuto**

La deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva lo Statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del Consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'organo tutorio a termine di legge.

### **Art. 48 - Vigilanza**

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi degli Enti di Bonifica previsti dagli artt. 5 e 6 della l.r. 25 maggio 1995 n. 45 si applica il sistema dei controlli previsti dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, giusta art. 4 della l.r. 2 luglio 1997 n. 20.